

STATUTO

ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' SANT'ANGELO PE VIA SAN
ROCCO 19

Numero REA: PE - 108635

Codice fiscale: 01527330680

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep. n. 15464 Racc n. 8050

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) E' costituita una societa' cooperativa

sociale di lavoro a mutualita' prevalente, ai sensi

dell'art. 2522 secondo comma del Codice Civile,

regolata dalle norme sulla societa' a responsabilita'

limitata, sotto la denominazione "**ARES Societa'**

Cooperativa Sociale".

Articolo 2) La societa' ha sede in Citta' Sant'Angelo.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di trasferire la

sede sociale nell'ambito dello stesso Comune su

indicato, senza che cio' comporti modifica statutaria.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro

rapporti con la cooperativa, e' quello risultante dal

libro dei soci.

Articolo 3) La durata della societa' e' fissata al 31

dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e

potra' essere prorogata o anticipata con deliberazione

della assemblea.

Articolo 4) La societa', nel rispetto dei principi e

del metodo della mutualita', solidarieta',

democraticita' ed impegno sociale, senza alcun fine di

lucro, ed allo scopo esclusivo di perseguire

l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, intendendo eventualmente garantire una equa remunerazione ai soci lavoratori, svolge attivita' di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto, attraverso l'impiego ottimale delle risorse fisiche, morali e materiali dei soci e di quanti altri vogliano collaborare, la societa' potra' svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici o privati, le seguenti attivita' di servizi:

- la promozione, organizzazione e gestione di convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde e dibattiti, fiere e mostre;
- la gestione, organizzazione, istituzione ed installazione di biblioteche, ludoteche, parchi e giardini pubblici;
- la promozione di attivita' didattiche e formative attraverso la gestione di corsi di formazione professionale ed artistica, corsi di perfezionamento e di ricerca;
- l'incentivazione, l'individuazione e la promozione di nuovi canali per l'occupazione giovanile.

La societa' ha per oggetto altresì l'attività di
servizi di pulizia, custodia e vigilanza non armata,
attività di somministrazione di alimenti e bevande,
gestione di bar, ristoranti, alberghi, mense pubbliche
e private; servizi di scuolabus, trasporti disabili e
servizi di manutenzione e gestione di strutture
sportive, piscine pubbliche e private, spiagge ed
arenili.

E' fatto espresso divieto alla societa' cooperativa
sociale di svolgere attività diverse da quelle
summenzionate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.

Lo svolgimento delle attività sopra esposte sarà
retto sui principi e sulla disciplina della mutualità
e della previdenza, come dettati dal D.L.C.P.S. 14
dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche.

Per tutte le attività innanzi indicate la societa'
cooperativa sociale potrà partecipare anche ad
appalti.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al
rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario
Italiano.

Su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle
relative Associazioni Nazionali, di rappresentanza,
assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, nonché

ad altri organismi economici o sindacali che si

propongono iniziative di attivita' mutualistiche,

cooperativistiche, di lavoro o di servizi.

La societa' cooperativa sociale potra', inoltre,

compiere in via accessoria e non prevalente, in modo

cioe' da non violare le Leggi n. 197 del 5 luglio 1991

e n. 1 del 2 gennaio 1991, ed unicamente al fine di

perseguire l'oggetto sociale, qualsiasi operazione

mobiliare ed immobiliare, commerciale, economica,

contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, prestare

avalli, fidejussioni ed altre garanzie nell'interesse

proprio e/o di terzi, assumere partecipazioni ed

interessenze in altre societa' cooperative od imprese

aventi oggetto analogo o affine al proprio, escluso

qualsiasi fine di collocamento.

Sono altresì espressamente escluse le attivita' di

raccolta del risparmio di cui al D.lgl 1° settembre

1993 n. 385, e di cui alla deliberazione di attuazione

del CICR del 3 marzo 1994, pubblicata nella G.U. n. 58

del giorno 11 marzo 1994.

Articolo 5) Al fine di partecipare al rafforzamento del

movimento cooperativo unitario italiano, la Cooperativa

aderisce ad ogni organismo economico o sindacale che si

proponga iniziative di attivita' mutualistiche,

cooperativistiche, di lavoro o di servizio, e

collegarsi con altri organismi operanti nei settori

oggetto della propria attivita'.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6) Il numero dei soci e' variabile da tre ad otto, e non potra' essere inferiore al minimo prescritto dalla legge, secondo quanto prescritto dall'art. 2522 C.C..

Possono essere soci della cooperativa esclusivamente persone fisiche, che per la loro effettiva capacita' di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, indirizzo di studi, possano partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

E' fatto salvo il disposto del successivo articolo 8.

Articolo 7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, nella quale deve dichiarare di obbligarsi alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali, e deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza

e domicilio, codice fiscale;

b) titolo di studio o altra competenza;

c) effettiva attivita' di lavoro;

d) ammontare delle quote che intende sottoscrivere.

L'ammissione a socio e' fatta con deliberazione

all'Organo Amministrativo, il quale accerta

l'esistenza, nel richiedente, dei requisiti previsti, e

gli comunica la propria decisione a mezzo lettera

raccomandata.

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di motivare la

delibera di rigetto della domanda di ammissione secondo

la procedura dell'art. 2528 C.C..

Il socio all'atto dell'iscrizione nel libro dei soci,

deve versare la tassa di ammissione che sara' stabilita

dall'Organo Amministrativo, e sottoscrivere le quote

per le quali e' stato ammesso.

La responsabilita' del socio per le operazioni sociali

e' limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Articolo 8) I soci sono obbligati:

a) a versare immediatamente la tassa di ammissione;

b) a versare l'importo delle quote sottoscritte nei

termini previsti dal successivo art. 15;

c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le

delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla
attività dell'impresa sociale a seconda delle
necessità di questa.

I soci momentaneamente non impegnati in modo diretto
nell'attività sociale possono, previa autorizzazione
dell'Organo Amministrativo, esercitare l'attività
lavorativa con altre cooperative e prestare lavoro
subordinato a favore di terzi esercenti imprese che
esplichino attività identiche a quelle della
cooperativa.

Articolo 9) La qualità di socio si perde per recesso,
per esclusione e per causa di morte.

Articolo 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge,
il recesso è consentito al socio che cessi di avere i
requisiti necessari per l'ammissione, o che non sia
più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, e in ogni caso in cui abbia un
giustificato motivo.

Spetta all'Organo Amministrativo la valutazione dei
motivi che legittimano il recesso.

Articolo 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge,
l'Organo Amministrativo escluderà il socio che:

a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,
dello statuto e dei regolamenti interni, oppure le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificati motivi non adempia puntualmente
agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la
societa';

c) in qualunque modo danneggi moralmente o
materialmente la societa' o fomenti dissidi o disordini
fra i soci;

d) senza preventiva autorizzazione dell'Organo
Amministrativo sia in proprio che attraverso la
partecipazione ad imprese assuma interessi o svolga
attivita' concorrenti o contrastanti con quella della
societa';

e) contravvenga agli obblighi di cui all'art. 8;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti
valutabili quale notevole inadempimento.

Articolo 12) Le deliberazioni prese dall'Organo
Amministrativo in materia di recesso e di esclusione,
debbono essere comunicate all'interessato a mezzo
lettera raccomandata.

Articolo 13) I soci receduti o esclusi, e gli eredi del
socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso delle
quote effettivamente versate, sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente al socio, e comunque mai in misura
superiore al valore nominale delle quote stesse.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 14) Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile entro la misura stabilita dalla legge per i privilegi fiscali, ed e' diviso in quote, costituite come per legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) dai fondi speciali costituiti mediante devoluzione di parte dei residui attivi a scopi di previdenza, mutualita', istruzione professionale, miglioramento culturale, ricreazione;
- e) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale;
- f) da eventuali oblazioni, contributi o liberalita' che pervenissero alla societa' per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 15) Le quote sottoscritte, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo devono essere versate entro un mese dalla sottoscrizione.

Articolo 16) Le quote sociali sono sempre nominative ed indivisibili; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi con effetto verso la societa', salvo il diritto di recesso

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

Il valore nominale di ciascuna quota dovra' rispettare

il minimo ed il massimo fissato per legge dall'art.

2525 del Codice Civile.

Articolo 16 bis) La Societa' puo' deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli art. 2438 e ss Codice Civile. In questo caso la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purché sussistano le condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2545-quinquies e l'acquisto e il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 17) La remunerazione dei soci per il lavoro prestato nello svolgimento dell'attività sociale è condizionata e commisurata ai risultati economici conseguiti nel corso dell'esercizio sociale e sulla base di quanto stabilito nel regolamento interno, con riferimento anche ai compensi professionali per i vari settori di attività, nonché ai trattamenti economici vigenti, anche quali eventualmente previsti da contratti collettivi per categorie similari di

lavoratori, compatibilmente con la natura del rapporto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonche' redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformita' con il carattere cooperativo della societa'.

Articolo 19) La cooperativa potra' strutturarsi, con apposito regolamento interno, da emanarsi nei modi di cui al successivo art. 37, in sezioni o settori di attivita', con autonomia di bilancio ed organizzativa per le attivita' di specifica competenza, nel quadro del programma e del bilancio generale della societa'.

Articolo 20) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%

(trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita' previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n°59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art.2514 comma 1, lett. a) C.C..

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 20 bis) Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, puo' appostare, a norma dell'art. 2545 sexies C.C., somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla societa' cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo previsto dai buoni postali

fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente

previsti, offerti in sottoscrizione ai soci operatori

in misura superiore a due punti rispetto al limite

massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci operatori.

In caso di scioglimento la societa' cooperativa dovra'

devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto

il capitale sociale e i dividendi eventualmente

maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 22) Sono organi della societa':

- l'Assemblea dei soci;

- l'Organo Amministrativo;

- il Collegio dei Sindaci, se nominato od obbligatorio.

ASSEMBLEA

Articolo 23) L'assemblea e' ordinaria e straordinaria

ai sensi di legge.

Essa puo' essere convocata anche fuori della sede

sociale e delibera sugli argomenti previsti dal Codice

Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Deve inoltre essere convocata se ne faccia richiesta scritta, indirizzata all'Organo Amministrativo, almeno un quinto dei soci.

Articolo 24) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, e da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Articolo 25) Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio,
mediante delega scritta.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un altro
socio; non possono essere delegati i componenti del
Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la
regolarita' della costituzione di questa o delle
deleghe.

Articolo 26) L'Assemblea e' presieduta
dall'Amministratore Unico o dal Presidente o, in
mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione; in difetto, l'assemblea nominera' chi
deve presiederla; in ogni caso, l'assemblea nomina un
Segretario; nelle assemblee straordinarie il verbale e'
redatto da un Notaio e non si fa luogo a nomina di
segretario.

Articolo 27) Le assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono valide in prima convocazione quando
sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta
dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti, salvo quelle relative alle modifiche dello
statuto sociale o allo scioglimento o liquidazione
della cooperativa per le quali e' necessario il voto

favorevole di almeno tre quinti dei soci intervenuti.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 28) Le nomine alle cariche sociali avvengono per acclamazione, e sono fatte a maggioranza relativa.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 29) La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati dall'assemblea fra i soci della cooperativa, e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Gli Amministratori permangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione; ad essi spetta un rimborso spese forfettario da determinarsi dall'assemblea che approva il bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato con lettera dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nell'interesse della societa', o quando ne sia fatta richiesta da due suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se esistente.

Nei casi di urgenza puo' anche essere convocata a mezzo telegramma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza; in caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 30) L'Organo Amministrativo e' investito di

tutti i poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della cooperativa.

In particolare, senza comunque che la seguente

elencazione debba intendersi tassativa essendo

meramente esemplificativa, e' demandato all'Organo

Amministrativo:

- a) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- b) decidere sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- c) provvedere al migliore impiego dei fondi speciali;
- d) acquistare tutto quanto e' necessario per il funzionamento della societa';
- e) stipulare tutti i contratti rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresi acquisti e vendite mobiliari ed immobiliari, appalti pubblici e privati, assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari, costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali, rinuncia ad ipoteche legali;
- f) tenere le relazioni con le Autorita' ed Enti competenti per la realizzazione degli scopi sociali;
- g) assumere e licenziare il personale di qualunque categoria, stabilendone attribuzioni e retribuzioni, e conferire incarichi di consulenza;
- h) aderire ad organizzazioni e movimenti cooperativi;

i) redigere il bilancio alla chiusura di ogni esercizio

sociale;

l) elaborare il regolamento interno atto a disciplinare

il rapporti di lavoro o di prestazioni tra i soci e la

societa'.

Nella sua prima seduta il Consiglio nomina tra i suoi

membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 31) All'Amministratore Unico o al Presidente

del Consiglio di Amministrazione spetta la firma

sociale e la rappresentanza della societa' di fronte ai

terzi ed in giudizio.

Il Presidente e' autorizzato ad eseguire incassi di

ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche

Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria

quietanza.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e

procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la

societa' davanti a qualsiasi Autorita' Giudiziaria o

Amministrativa della Repubblica.

Il Presidente, in caso di urgenza od impedimento e'

sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici

Uffici la firma del Vice-Presidente fa piena prova

dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 32) Il Consiglio di Amministrazione puo'

delegare parte dei suoi poteri ad uno o piu' dei propri membri.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33) Il Collegio Sindacale e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Esso dovra' essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorieta' previste dalla legge.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto ad un compenso come per legge.

Articolo 34) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della societa', vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, ed accerta la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente

all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in
conformita' con il carattere cooperativo della
societa'.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35) In caso di scioglimento della societa',
l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori,
preferibilmente tra i soci, e ne determinera' i poteri.
In caso di cessazione della societa', il patrimonio
residuo, dedotto soltanto il capitale sociale ed i
dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto
al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della
cooperazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36) Tutte le controversie che dovessero
insorgere tra societa' e soci o tra soci,
amministratori, sindaci, liquidatori, in dipendenza
dell'atto costitutivo, del presente statuto o dei
regolamenti interni o comunque afferenti il rapporto
sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri
nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara.
Il Collegio arbitrale giudichera' con poteri di
amichevole compositore, secondo equita' senza

formalita' di rito o procedura e provvedera' anche

sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Articolo 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potra' elaborare regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'assemblea.

Articolo 38) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in materia di societa' cooperativa sociale, cui si applicano le norme sulle societa' a responsabilita' limitata.

Paolo QUINTO

Notaio Andrea AMBROSINI (v'è il sigillo)